



ISTITUTO MOTORI

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Circolare interna IM per attività di ricerca (n.1/2019)

**Resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE
sulla protezione dei dati personali (nel seguito “GDPR”)**

Oggetto: Gestione Adempimenti Privacy

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n.127 recante disposizioni per il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art.1 della legge 27 settembre 2007, n.165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n.124”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla Protezione dei dati)”, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT – CNR n. 12030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore il 1° marzo 2019;

VISTO il Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 5 giugno 2019 contenente le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 29 luglio 2019;

VISTA la Circolare CNR Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679. "Registro delle attività di trattamento dei dati" Modalità procedurali per l’aggiornamento e il caricamento informatico” (Prot n. 0061201/2019 del 06/09/2019);

VISTO il comma 4 dell’art. 19 bis (Protezione dei dati personali) del Regolamento di organizzazione e funzionamento, che prevede l’attribuzione dei compiti e delle funzioni ai corrispondenti del responsabile della protezione dei dati e all’introduzione di ulteriori misure organizzative tali da assicurare una distribuzione di compiti coerente con gli assetti organizzativi dell’ente e di adeguate strutture di supporto al Direttore generale e al responsabile della protezione dei dati;

CONSIDERATO che l’Istituto Motori deve procedere all’adeguamento dell’organizzazione interna come previsto dal Provvedimento del Presidente n. 27/2019;





ISTITUTO MOTORI

Consiglio Nazionale delle Ricerche

DATO ATTO che in base al Provvedimento del CNR n. 27/2019 si è proceduto all'individuazione della figura di Referente privacy di Istituto per il supporto alle attività di gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati (nella persona dell'ing. Reale Fabrizio), che funge da punto di contatto con il responsabile della protezione dei dati e con la direzione generale per l'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e supporto alle attività di gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati;

PREMESSO CHE In conformità all'art. 4 del GDPR si intende per:

“Dato Personale”: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;

“Dati Particolari/Sensibili”: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e i dati genetici e biometrici utilizzati al fine di identificare in modo univoco una persona fisica;

“Dati Biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

“Dati genetici”: dati genetici, i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione¹;

“Dati giudiziari”: dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattatisi forniscono di seguito le istruzioni necessarie ad eseguire le operazioni di trattamento dati in conformità alla normativa suddetta:

¹ Per quanto riguarda il trattamento dei dati genetici si rinvia a quanto prescritto al punto 4. *Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici*, Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 5 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 29 luglio 2019;





ISTITUTO MOTORI

Consiglio Nazionale delle Ricerche

In conformità all'art. 5 del GDPR i dati personali devono essere: trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti per finalità implicite legittime e successivamente trattati in modo che non vi sia incompatibilità con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati"); esatti, e se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza"); conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("limitazione della conservazione"); trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, ai sensi dell'art. 32 del GDPR ("integrità e riservatezza").

Con il termine "**attività**" si intende: qualsiasi attività di ricerca e/o supporto alla ricerca stessa, sia essa istituzionale, finanziata o libera.

Il Direttore dell'Istituto, competente in relazione alla Sua funzione di responsabile dei dati personali.

DETERMINA

Le indicazioni a cui il personale che svolge attività di ricerca dovrà attenersi, nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali, in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR e dal DLgs n. 101/2018, che modifica e integra la normativa nazionale in materia, compresi i provvedimenti e le linee guida dell'autorità Garante.

In particolare per ogni attività di ricerca il personale coinvolto dovrà:

- 1) Sottoscrivere la Dichiarazione di impegno alla riservatezza. È tenuto a sottoscrivere la Dichiarazione di riservatezza tutto il personale coinvolto in ogni singola attività inerente all'utilizzo dei dati personali, compreso il personale non avente un rapporto dipendente con l'Istituto;
- 2) Predisporre l'Informativa per gli Interessati e acquisire il consenso nei casi previsti, in conformità agli artt. 13 e 14 del GDPR;
- 3) Fornire le informazioni necessarie a redigere il Registro del trattamento dati di Istituto, ai sensi dell'art. 30 del GDPR. A tale proposito si rende necessario che i Responsabili delle singole attività condotte all'interno del laboratorio di afferenza compilino il "Documento sulle attività di trattamento dei dati personali per le attività di ricerca", il quale dovrà essere consegnato al Referente privacy e aggiornato per ogni nuova attività di trattamento;
- 4) Comunicare tempestivamente al Direttore le eventuali violazioni dei dati, in modo da consentire l'esecuzione delle procedure di notifica secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 33 e 34 del GDPR;
- 5) Effettuare la valutazione dei rischi al fine di individuare le misure adeguate agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare, riguardo alle attività di trattamento dati personali, conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale ai sensi degli articoli 24, 25 e 32 del GDPR;
- 6) Nell'ambito di attività di ricerca svolte in collaborazione con altri partner, provvedere alla stipula di un accordo per la definizione delle rispettive responsabilità in materia di trattamento dati personali. Per quei soggetti che trattano dati personali per conto del CNR in qualità di





ISTITUTO MOTORI

Consiglio Nazionale delle Ricerche

titolare, è necessario stipulare un accordo formale di nomina a responsabile esterno al trattamento, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e con le modalità previste dall'articolo 28 del GDPR. Nel caso si ravvisino i requisiti per procedere a un accordo tra contitolari del trattamento è comunque necessario definire le rispettive responsabilità ai sensi dell'articolo 26 del GDPR;

- 7) È vietata la comunicazione dei dati personali a destinatari non compresi nelle procedure definite nell'accordo di collaborazione, nonché la diffusione, se non in forma anonima o aggregata.

Fermo restando quanto riportato nelle indicazioni, si indicano di seguito alcune buone prassi il corretto uso dei dati personali:

- Ogni trattamento di dati deve essere compatibile con le finalità descritte nell'informativa.
- Minimizzare la registrazione e l'utilizzo di dati personali.
- Consentire l'accesso al solo personale autorizzato e garantire la sicurezza dei dati tramite sistemi di autenticazione.
- Evitare di scambiare dati personali con i propri collaboratori via e-mail con sistemi non sicuri.
- Verificare le condizioni di utilizzo dei sistemi come DROPBOX e GOOGLE DRIVE, poiché potrebbero non essere adeguate alla tipologia di dati che si intendono trattare.
- Non lasciare gli atti e i documenti cartacei contenenti dati personali incustoditi.

Nel caso in cui l'attività di progetto non preveda operazioni di trattamento dati personali, il Responsabile del Progetto è tenuto a dichiararlo per iscritto. Tale dichiarazione dovrà essere consegnata al Referente privacy di Istituto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Direttore f.f. dell'IM
Ing. Gerardo Valentino

